

**MODALITA' APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA
SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAI CLIENTI
DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI**

Versione modificata con deliberazioni ARG/com 113/09, ARG/gas 144/09, ARG/gas 176/09, ARG/com 25/10, ARG/gas 214/10, ARG/gas 109/11, 581/2012/R/com, 42/2013/R/gas

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale	5
Articolo 3 Modalità di richiesta della compensazione.....	5
Articolo 4 Condizioni per l’ammissione alla compensazione	5
Articolo 5 Erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti.....	7
Articolo 6 Decorrenza della compensazione per i clienti domestici diretti	8
Articolo 7 Applicazione della compensazione ai clienti domestici diretti	8
Articolo 8 Erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti	9
Articolo 9 Decorrenza della compensazione per i clienti domestici indiretti.....	10
Articolo 10 Modalità e termini per il rinnovo della compensazione	10
Articolo 11 Sistema informatico per l’ammissione alla compensazione.....	11
Articolo 12 Variazioni delle condizioni rilevanti per l’ammissione alla compensazione	12
Articolo 13 Controlli.....	13
PARTE II COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA	14
Articolo 14 Compensazione.....	14
Articolo 15 Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti.....	14
Articolo 16 Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti ..	15
Articolo 17 Aggiornamento della compensazione.....	16
PARTE III OBBLIGHI INFORMATIVI	16
Articolo 18 Obblighi per i venditori	16
Articolo 19 Obblighi per le imprese distributrici.....	17
Articolo 20 Obblighi per il soggetto erogatore di cui all’ Articolo 1	17
Articolo 21 Comunicazioni verso l’Autorità	17
PARTE IV MODULISTICA	18
Articolo 22 Schemi di istanza per l’ammissione al regime di compensazione.....	18

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **bonus elettrico** è la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, di cui al decreto 28 dicembre 2007;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **categoria d'uso** è la tipologia di utilizzo del gas naturale effettuata in un punto di riconsegna riconducibile alla classificazione contenuta nella Tabella 2;
- **cliente domestico** è un cliente domestico diretto o indiretto;
- **cliente domestico diretto** è un cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- **cliente domestico indiretto** è una persona fisica che rispetta entrambi i seguenti requisiti:
 - a. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/08, utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG, ivi inclusi quelli oggetto di contratti di gestione di calore;
 - b. non è titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG.
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di gas;
- **disagio economico** è la condizione in cui versa il cliente domestico, individuata ai sensi dell' articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **distribuzione del gas naturale** è il servizio di cui all'articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **impianto condominiale**: è un punto di riconsegna riconducibile alla tipologia di cui di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG, alimentato a gas naturale;

- **impresa distributrice** è il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas naturale;
- **ISEE** è l'indicatore di situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- **nucleo familiare** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità nucleo familiare** è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità familiare** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza;
- **PDR** è il codice identificativo del punto di riconsegna definito ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 138/04;
- **POD** è il codice alfanumerico, unico nazionale, identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica, definito ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- **soggetto erogatore** è il soggetto deputato ad erogare la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti;
- **vendita del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, della deliberazione n. 11/07;
- **venditore** è l'esercente l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali, mediante contratti di fornitura;
- **zone climatiche** sono quelle definite dall'articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.
- **decreto 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008;
- **decreto-legge n. 185/08**: è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **deliberazione ARG/elt 117/08**: è la deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- **RTDG**: è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;

- **TIT** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato;
- **TIVG**: è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09.

Articolo 2

Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto decreto-legge n. 185/08, è istituito il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
- 2.2 La compensazione della spesa di cui al comma 2.1 è riconosciuta, con le modalità disciplinate dal presente provvedimento, ai clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico, con riferimento all'abitazione di residenza.
- 2.3 I clienti domestici in condizioni di disagio economico di cui al comma 2.2 sono individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08.

Articolo 3

Modalità di richiesta della compensazione

- 3.1 Ai fini dell'accesso alla compensazione di cui al comma 2.1, il cliente domestico presenta, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, secondo le modalità stabilite per l'applicazione del bonus elettrico, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui Tabella 1 allegata al presente provvedimento, utilizzando l'apposita modulistica di cui al successivo Articolo 22.
- 3.2 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 3.1, la richiesta di accesso alla compensazione di cui al comma 2.1 può essere avanzata da un organismo istituzionale appositamente individuato.

Articolo 4

Condizioni per l'ammissione alla compensazione

- 4.1 La compensazione di cui al comma 2.1, nel caso di clienti domestici diretti, è riconosciuta al punto di riconsegna corrispondente al PDR indicato dal

soggetto richiedente ai sensi del precedente Articolo 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità, di cui all'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un solo punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- b) deve essere garantita la coincidenza:
 - i) della residenza anagrafica del cliente domestico con la localizzazione del punto di riconsegna, per il quale è richiesta la compensazione;
 - ii) del nominativo e del codice fiscale del cliente domestico con le omologhe indicazioni del contratto di fornitura corrispondente al punto di riconsegna per il quale è richiesta la compensazione;
- c) la fornitura deve essere destinata alle categorie d'uso identificate con i codici 001, 002, 003, 006, 007, 008 o 009 di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- d) il punto di riconsegna deve appartenere alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- e) il misuratore installato nel punto di riconsegna per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
- f) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un'unica compensazione.

4.2 La compensazione di cui al comma 2.1, nel caso di clienti domestici indiretti è riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità, di cui all'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un unico impianto condominiale;
- b) l'impianto condominiale è alimentato con gas naturale;
- c) la residenza anagrafica del richiedente coincide con la localizzazione dell'impianto condominiale;
- d) la richiesta di agevolazione riguarda locali adibiti ad abitazione a carattere familiare ed è relativa all'abitazione di residenza del richiedente;
- e) la fornitura relativa all'impianto condominiale appartiene alle categorie d'uso 006, 010 o 011 della Tabella 2;
- f) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un'unica compensazione.

4.3 Nel caso in cui il cliente diretto sia servito anche da un impianto condominiale:

- a) l'istanza di ammissione alla compensazione deve riguardare contestualmente sia il punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG, sia il punto di riconsegna relativo all'impianto condominiale;
- b) ai fini dell'ammissione alla compensazione anche in relazione alla quota parte relativa all'impianto condominiale, oltre a quanto previsto dal

comma 4.1, devono essere rispettate anche le condizioni di cui al comma 4.2, lettere da a) ad e).

Articolo 5

Erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti

- 5.1 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, applicata pro-quota giorno con le modalità previste nella Parte II del presente provvedimento.
- 5.2 La componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1 è applicata dalle imprese distributrici, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, ai punti di riconsegna individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento.
- 5.3 Nel caso di clienti domestici diretti che utilizzino anche impianti condominiali la componente compensativa di cui al comma 5.1 erogata dall'impresa distributtrice è comprensiva anche della quota relativa all'uso dell'impianto condominiale.
- 5.4 Conformemente a quanto disposto dal comma 5.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, il Comune trasferisce all'impresa distributtrice territorialmente competente tramite il sistema di cui all'Articolo 11, gli elementi informativi necessari per la gestione della compensazione.
- 5.5 L'impresa distributtrice, prima di procedere all'erogazione della componente compensativa, è in ogni caso tenuta a verificare, anche tramite il sistema informatico di cui all'Articolo 11, il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1, lettere b), punto ii), c), d) ed e) e di cui al comma 4.2, lettere b) ed e).
 - 5.5.1 L'impresa distributtrice, in caso di primo esito negativo delle verifiche eseguite ai sensi del comma 4.1 lettera c):
 - a) verifica con il venditore la categoria d'uso relativa al PDR per il quale è richiesta la compensazione;
 - b) nel caso riscontri difformità tra le informazioni presenti nella propria banca dati e quella del venditore, aggiorna la propria banca dati ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 138/04.
 - 5.5.2 Qualora, nonostante l'allineamento delle banche dati di cui al comma 5.5.1, persista una difformità tra la categoria d'uso indicata dal cliente domestico nella richiesta di compensazione e quella risultante nelle banche dati dell'impresa distributtrice, e ove l'impresa distributtrice riscontri questa come unica causa ostativa al riconoscimento della compensazione, l'impresa distributtrice medesima riconosce:
 - a) l'ammontare di compensazione di cui al comma 14.2 corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico, qualora a quest'ultima corrisponda un ammontare inferiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa distributtrice;
 - b) l'ammontare di compensazione di cui al comma 14.2 corrispondente alla categoria d'uso risultante all'impresa distributtrice, qualora l'ammontare di

compensazione corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico risulti superiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa.

- 5.6 In relazione alle compensazioni riconosciute, l'impresa distributrice garantisce la separata evidenza contabile e fornisce al venditore evidenza separata delle somme riconosciute con riferimento a ciascun punto di riconsegna beneficiario della compensazione.
- 5.7 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa distributrice. Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese distributrici e trasferite ai clienti finali.

Articolo 6

Decorrenza della compensazione per i clienti domestici diretti

- 6.1 L'impresa distributrice applica ai clienti domestici diretti la componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 5.4 da parte del Comune titolato a ricevere le domande.
- 6.2 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta dall'impresa distributrice ai clienti domestici diretti per 12 (dodici) mesi, a decorrere dal mese di prima applicazione di cui al comma 6.1 e salvo richiesta di rinnovo ai sensi del successivo comma 10.1.

Articolo 7

Applicazione della compensazione ai clienti domestici diretti

- 7.1 Il venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa al cliente domestico diretto titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell'impresa distributrice. Il venditore dà separata evidenza della componente compensativa applicata nella fattura inviata al cliente.
- 7.2 [comma soppresso con deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10]
- 7.3 [comma soppresso con deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10]
- 7.4 [comma soppresso con deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10]
- 7.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 7.1 l'impresa distributrice:
 - a) rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di riconsegna di pertinenza identificati tramite il codice PDR e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:
 - i) ammessi al regime di compensazione di cui al comma 2.1;

- ii) la cui domanda al regime di compensazione è stata rigettata;
 - b) invia in formato elettronico una comunicazione che:
 - i) attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di riconsegna con riferimento ad uno specifico codice fiscale;
 - ii) riporta l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
 - iii) indica la data di decorrenza e la data di termine, ove rilevante, del regime di compensazione determinata ai sensi del comma 6.2;
 - iv) indica il mese entro il quale effettuare la domanda di rinnovo della compensazione, ai sensi del comma 10.1.
- 7.6 La comunicazione di cui al comma 7.5 lettera b) è ripetuta nel caso di modifica delle informazioni di cui alla medesima lettera b).
- 7.7 In caso di *switching*, regolato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione dell'Autorità n. 138/04, l'impresa distributrice rende disponibili al nuovo venditore le informazioni di cui al comma 7.5 con la medesima cadenza prevista per le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 14.10 della medesima deliberazione n. 138/04.

Articolo 8

Erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti

- 8.1 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta ai clienti domestici indiretti dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1, con le modalità previste nella Parte II del presente provvedimento.
- 8.2 Coerentemente con quanto disposto dal comma 5.4, il Comune trasmette all'impresa distributrice territorialmente competente e al soggetto erogatore di cui all'Articolo 1, tramite il sistema di cui all'Articolo 11, gli elementi informativi necessari per la gestione della compensazione.
- 8.3 L'impresa distributrice territorialmente competente verifica, anche tramite il sistema informatico di cui all'Articolo 11, il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.2, lettere b) ed e), nonché l'intestatario del contratto relativo all'impianto condominiale.
- 8.4 L'impresa distributrice, in caso di primo esito negativo delle verifiche eseguite ai sensi del comma 4.2, lettera e):
- a) verifica con il venditore la categoria d'uso relativa al PDR per il quale è richiesta la compensazione;
 - b) nel caso riscontri difformità tra le informazioni presenti nella propria banca dati e quella del venditore, aggiorna la propria banca dati ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 138/04.
- 8.5 Qualora, nonostante l'allineamento delle banche dati di cui al comma 8.4, persista una difformità tra la categoria d'uso indicata dal cliente domestico nella richiesta di compensazione e quella risultante nelle banche dati dell'impresa distributrice, e

ove l'impresa distributrice riscontri questa come unica causa ostativa al riconoscimento della compensazione, l'impresa distributrice riconosce:

- a) l'ammontare di compensazione di cui al comma 14.2 corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico, qualora a quest'ultima corrisponda un ammontare inferiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa distributrice;
- b) l'ammontare di compensazione di cui al comma 14.2 corrispondente alla categoria d'uso risultante all'impresa distributrice, qualora l'ammontare di compensazione corrispondente alla categoria d'uso indicata dal cliente domestico risulti superiore a quello che corrisponderebbe riferendosi alla categoria d'uso risultante all'impresa.

Articolo 9

Decorrenza della compensazione per i clienti domestici indiretti

- 9.1 La compensazione di cui al comma 2.1 erogata ai clienti indiretti ha una validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data di trasmissione delle informazioni di cui al comma 8.2.
- 9.2 La compensazione di cui al comma 2.1 è resa disponibile per l'erogazione ai clienti domestici indiretti secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16.
- 9.3 Nel corso dei 12 (dodici) mesi di vigenza del diritto alla compensazione il cliente domestico indiretto, ivi compresi tutti gli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione.

Articolo 10

Modalità e termini per il rinnovo della compensazione

- 10.1 Nel caso dei clienti domestici diretti, il rinnovo della compensazione di cui al comma 2.1 deve essere effettuato antecedentemente alla fine del mese $n-1$, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione secondo quanto disposto dal comma 6.2.
- 10.2 Nel caso dei clienti domestici indiretti, il rinnovo della compensazione di cui al comma 2.1 deve essere effettuato antecedentemente alla fine del mese $n-1$, essendo n l'ultimo mese di vigenza del diritto alla compensazione di cui al comma 9.1.
- 10.3 La richiesta di rinnovo è effettuata dal cliente domestico con le medesime modalità stabilite dal comma 3.1 e, in caso di esito positivo, dà diritto alla continuità della compensazione per i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del precedente diritto.
- 10.4 Le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine di cui ai commi 10.1 e 10.2, sono trattate quali nuove richieste di ammissione e la decorrenza della compensazione è quella prevista dai commi 6.2 e 9.1.

- 10.5 Il passaggio del cliente domestico da diretto a indiretto comporta la cessazione della compensazione in corso di validità e consente la richiesta di una nuova compensazione.

Articolo 11

Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione

- 11.1 In coerenza con le disposizioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/08, la gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa avviene attraverso il sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.
- 11.2 Il sistema informatico di cui al comma 11.1 consente ai Comuni lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 4.1 e 4.2 con le imprese distributrici e il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1. Tali informazioni includono almeno, con riferimento a ciascun cliente domestico richiedente la compensazione:
- a) codice fiscale e residenza del cliente domestico;
 - b) codice fiscale degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;
 - c) codice identificativo dell'attestazione ISEE;
 - d) valore ISEE;
 - e) periodo di validità dell'attestazione ISEE;
 - f) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
 - g) categoria d'uso di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
 - h) uso abitativo dei locali;
 - i) PDR per il quale si richiede la compensazione;
 - j) la zona climatica di appartenenza;
 - k) impresa distributtrice di gas naturale operante nel Comune di residenza del cliente domestico sulla base della concessione rilasciata dal Comune medesimo.
- 11.3 In relazione alle informazioni rese disponibili dal sistema informatico, l'impresa distributtrice tratta come già verificate quelle inserite dai Comuni relative a:
- a) valore ISEE;
 - b) periodo di validità dell'attestazione ISEE;
 - c) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
 - d) residenza del cliente domestico richiedente la compensazione;
 - e) coincidenza del nominativo e del codice fiscale del cliente domestico richiedente la compensazione con un componente del nucleo familiare cui si riferisce l'attestazione ISEE;
 - f) qualora indicata nella modulistica di cui all'articolo 22, la data di inizio residenza all'indirizzo presso il quale è ubicata la fornitura del gas naturale in relazione alla quale è stata richiesta la compensazione;
 - g) zona climatica di appartenenza.

- 11.4 Il sistema informatico di cui al comma 11.1 utilizza la codifica riportata nella Tabella 3 per la classificazione della tipologia di compensazione da erogare ai clienti domestici.
- 11.5 Il sistema informatico di cui al comma 11.1, anche attraverso lo scambio di informazioni con le imprese distributrici di energia elettrica, può consentire la verifica delle caratteristiche della fornitura di energia elettrica attiva presso l'abitazione di residenza in relazione alla quale si richiede una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
- 11.6 L'impresa distributtrice provvede a comunicare al sistema informatico di cui al comma 11.1:
- i. l'esito delle verifiche di propria competenza di cui ai commi 5.5 e 8.3, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
 - ii. la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.
- 11.7 Nel caso in cui in un Comune, o porzioni di esso, intervengano variazioni nella titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale, l'impresa distributtrice subentrante è tenuta a comunicare tempestivamente le medesime variazioni al sistema informatico di cui al comma 11.1.

Articolo 12

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione

- 12.1 Per i clienti domestici diretti, nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa* la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
- 12.2 Per i clienti domestici diretti, la compensazione cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore installato di cui di cui al comma 4.1, lettera e).
- 12.3 Nel caso di cambio di residenza del cliente domestico diretto avente diritto alla compensazione, la segnalazione della nuova residenza è effettuata tramite il Comune di nuova residenza. La compensazione in corrispondenza del punto di riconsegna di nuova residenza decorre dalla data della nuova residenza in corrispondenza del nuovo punto di riconsegna indicato dal cliente beneficiario della compensazione ovvero, se successiva, dalla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di riconsegna e, ove previsto, mantiene il medesimo termine di scadenza. I Comuni e le imprese distributrici o, in mancanza di accordo, le imprese distributrici tra di loro si accordano per lo scambio delle informazioni utili alla sincronica cessazione/attivazione della compensazione.
- 12.4 Nel caso dei clienti domestici indiretti, le variazioni di cui ai precedenti commi 12.1, 12.2 e 12.3 hanno effetto al momento del rinnovo della compensazione.

- 12.5 Nel caso di modifica della numerosità familiare, della categoria d'uso e della zona climatica, la variazione dell'ammontare della compensazione ha effetto dal rinnovo della compensazione medesima.

Articolo 13

Controlli

- 13.1 Le imprese distributrici e i venditori sono tenuti, per i profili di propria competenza, alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico beneficiario della compensazione.
- 13.2 Nel caso il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura:
- a) non procede al trasferimento di cui al comma 7.1;
 - b) dà immediata informativa all'impresa distributtrice che dispone le procedure per il recupero della compensazione fatturata;
 - c) comunica al cliente domestico, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, la non ammissione al regime di compensazione invitando il cliente medesimo a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni.
- 13.3 Ciascuna impresa distributtrice attiva procedure per la verifica sistematica dei prelievi di gas naturale effettuati in corrispondenza dei punti di riconsegna che beneficiano di compensazioni di cui al comma 2.1, al fine di individuare situazioni anomale con riferimento all'entità dei consumi ovvero alla loro periodicità.
- 13.4 Le eventuali anomalie rilevate ai sensi del precedente comma 13.3, sono segnalate, con cadenza almeno semestrale, ai Comuni competenti e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 13.5 La non veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico titolare del punto di riconsegna beneficiario della compensazione comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente finale domestico delle somme eventualmente indebitamente percepite, incrementate di un tasso di interesse pari all'*euribor* a 1 mese, maggiorato di 10 punti base.
- 13.6 In caso di mancata restituzione di quanto previsto al comma 13.5, la Cassa può richiedere l'attivazione delle procedure previste dalla deliberazione n. 138/04 per i casi di morosità dei clienti finali disalimentabili e procedere al recupero coatto delle somme dovute, con le garanzie a tutela del cliente finale previste dalla deliberazione n. 229/01.

PARTE II

COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA

Articolo 14

Compensazione

- 14.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 2.1 erogato ai sensi degli articoli 5 e 8, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08.
- 14.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 14.1 è riportato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento ed è differenziato rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura, alla zona climatica di appartenenza del punto di riconsegna e al numero dei componenti della famiglia anagrafica, secondo il seguente prospetto:
- a) categoria d'uso:
 - i) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
 - ii) uso riscaldamento ;
 - iii) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
 - b) numerosità familiare:
 - i) fino a 4 (quattro) componenti;
 - ii) oltre 4 (quattro) componenti;
 - c) zone climatiche.:
 - i) zona A/B;
 - ii) zona C;
 - iii) zona D;
 - iv) zona E;
 - v) zona F.

Articolo 15

Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti

- 15.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 14.2, per i clienti domestici diretti, è riconosciuto con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di distribuzione applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_{u,i,z}}{365} * gg$$

dove:

- $CCG_{u,i,z}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, di cui alla Tabella 4 allegata al presente

- provvedimento, differenziata in relazione alla categoria d'uso u , alla numerosità familiare i e alla zona climatica z ;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 16

Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti

- 16.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 14.2, per i clienti domestici indiretti, è riconosciuto attraverso l'erogazione di un contributo *una tantum* differenziato secondo le modalità di cui al medesimo comma 14.2.
- 16.2 L'ammontare della compensazione di cui al comma 14.2 viene erogato, in contanti, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato.
- 16.3 Il bonifico domiciliato di cui al comma 16.2:
- a) può essere incassato anche da un soggetto diverso dal beneficiario purché espressamente indicato nell'istanza di ammissione alla compensazione e munito di idoneo documento di identificazione;
 - b) deve essere incassato entro la fine del mese successivo a quello di messa in pagamento come comunicato ai sensi del successivo comma 16.5, lettera b).
- 16.4 Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro il termine di cui al comma 16.3 lettera b), il beneficiario che voglia riscuotere la compensazione dovrà recarsi in Comune e presentare apposita istanza tramite il modulo G GAS di cui al comma 22.4 del presente provvedimento.
- 16.4**bis** Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato *mortis causa* dall'intestatario, il soggetto che attesti, secondo le disposizioni normative vigenti, il suo stato giuridico di erede e che voglia richiedere la riemissione del bonifico, dovrà recarsi in Comune e presentare apposita istanza tramite il modulo *Gbis* GAS, di cui al comma 22.5, del presente provvedimento.
- 16.5 Il sistema informatico di cui all'articolo 11, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese n , mette a disposizione del soggetto erogatore di cui all'articolo 1 e alla Cassa gli elementi informativi necessari a:
- a) individuare i clienti domestici indiretti ammessi alla compensazione a decorrere dal primo giorno del mese n ;
 - b) inviare le comunicazioni relative all'ammissibilità alla compensazione e alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati ai soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - c) rendere disponibili in pagamento i suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno del mese $n+1$.
- 16.6 La Cassa, nell'ambito della convenzione prevista dalla deliberazione ARG/gas 113/09, opera al fine di garantire la messa in pagamento dei

bonifici domiciliati di cui al comma 16.5, lettera c), il primo giorno del mese $n+1$.

- 16.7 Qualora le disponibilità del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 del RTDG non fossero sufficienti per la messa in pagamento dei bonifici domiciliati di cui al comma 16.5, la Cassa informa tempestivamente la Direzione tariffe dell'Autorità e, salvo contraria indicazione, procede all'autorizzazione dei suddetti pagamenti in modo da rispettare i termini di cui al precedente comma 16.6 utilizzando transitoriamente le giacenze esistenti presso il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui all'articolo 72 del TIT.

Articolo 17

Aggiornamento della compensazione

- 17.1 Nel periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, l'Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione di cui al comma 14.2 contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche per la fornitura del gas naturale per i clienti in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno.
- 17.2 L'aggiornamento di cui al comma 17.1 a valere per l'anno n , è effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno $n-1$ la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08.

PARTE III

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 18

Obblighi per i venditori

- 18.1 Ciascun venditore provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 18.2 Ciascun venditore, per ciascun punto di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa provvede ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione di cui al comma 2.1, la seguente dicitura:

“La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del

decreto-legge n. 185/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro *mese/anno*”;

18.3 [comma soppresso con deliberazione 6 agosto 2009 ARG/com 113/09].

18.4 A partire dall'1 gennaio 2010 ciascun venditore provvede ad inserire, nella documentazione relativa alle proprie offerte commerciali rivolte ai clienti domestici, una comunicazione relativa al bonus gas secondo lo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità.”

Articolo 19

Obblighi per le imprese distributrici

19.1 Ciascuna impresa distributtrice provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Articolo 20

Obblighi per il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1

20.1 Il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 gestisce, con riferimento ai clienti domestici diretti e indiretti, le comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione ed alla necessità di rinnovo.

Articolo 21

Comunicazioni verso l'Autorità

21.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, ciascuna impresa distributtrice comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe:

- a) con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore;
- b) con riferimento alle compensazioni validate con decorrenza nell'anno solare precedente, il numero di punti di riconsegna interessati dall'agevolazione distinto per tipologia di appartenenza di cui al comma 2.3 del TIVG.

21.2 Entro il 30 novembre di ciascun anno, ciascun venditore comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente:

- a) l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributtrice ai sensi del comma 5.1;
- b) l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici ai sensi del comma 5.7;
- c) le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b).

21.3 [comma soppresso con deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09].

- 21.4 Le informazioni relative all'ammontare delle compensazioni erogate di cui ai commi 21.1 e 21.2 dovranno essere dettagliate in relazione alle categorie d'uso, alle zone climatiche e alla numerosità familiare associate ai clienti domestici beneficiari dalla compensazione.

PARTE IV

MODULISTICA

Articolo 22

Schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione

- 22.1 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici diretti di cui all'articolo 1 che non sono serviti anche da un impianto condominiale utilizzano il modulo *A GAS* allegato al presente provvedimento;
- 22.2 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici diretti di cui all'articolo 1 che sono serviti anche da un impianto condominiale utilizzano il modulo *B GAS* allegato al presente provvedimento;
- 22.3 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1, i clienti domestici indiretti di cui all'articolo 1 utilizzano il modulo *C GAS* allegato al presente provvedimento.
- 22.4 Ai fini della richiesta di riemissione del bonifico domiciliato di cui al comma 16.4, i clienti domestici di cui all'articolo 1 utilizzano il modulo *G GAS* allegato al presente provvedimento.
- 22.5 Ai fini della richiesta di riemissione del bonifico domiciliato, di cui al comma 16.4*bis*, gli eredi del beneficiario utilizzano il modulo *Gbis* allegato al presente provvedimento.

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di cui al comma 3.1

Informazione	Clienti diretti	Clienti indiretti
Data di presentazione della domanda	X	X
Nome e cognome e codice fiscale del richiedente	X	X
Indirizzo di residenza del richiedente	X	X
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente	X	X
Indirizzo punto di riconsegna da agevolare	X	X
Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) da agevolare	X	no
Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) dell'impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione	X ¹	X
Nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell'intestatario del contratto di fornitura relativo all'impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione	X ¹	X
Attestazione ISEE (numero identificativo dell'attestazione, data di rilascio e di scadenza, valore indicatore)	X	X
Numerosità familiare	X	X
Eventuale condizione di famiglia numerosa	X	X
Autocertificazione dell'uso abitativo dei locali sottesi al punto di riconsegna per il quale si richiede l'agevolazione	X	X
Autocertificazione delle categorie d'uso	X	X
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche di cui all'Articolo 13	X	X
Codice identificativo del punto di prelievo (POD) relativo alla fornitura di energia elettrica attiva presso l'abitazione di residenza in relazione alla quale si richiede la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale	X	X
Codice identificativo dell'istanza per bonus elettrico eventualmente percepito	X	X
Tipologia di domanda ²	X	X

¹ Obbligatorio nel caso in cui il cliente diretto richieda la compensazione anche per un impianto condominiale.

² Nuova domanda, rinnovo, variazione residenza.

Tabella 2: *Categorie di uso di cui al comma 1.1, lettera c) deliberazione n. 157/07*

Codice	Descrizione
001	Uso cottura cibi
002	Produzione di acqua calda sanitaria
003	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
006	Riscaldamento individuale/centralizzato
007	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
008	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi
009	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria
010	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
011	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria

Tabella 3– *Classificazione delle tipologie di compensazione di cui ai commi 7.5 e 11.4*

Codice tipologia agevolazione	Descrizione
Gujzm	<p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • G indica la compensazione per fornitura di gas naturale • u indica la categoria d'uso, dove u è pari a AC per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura, R per riscaldamento e ACR per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento. • j indica la fascia di numerosità familiare, dove: j=1 per famiglie fino a 4 componenti; j=2 per famiglie oltre 4 componenti • z indica la zona climatica di residenza del beneficiario dove z= A/B, C, D, E, F • m indica la modalità di erogazione, dove m=d diretto in bolletta; m=i indiretto come previsto agli articoli 5 e 8.

Tabella 4 – Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)		2009					2010					2011					2012					2013				
		Zona climatica (z)					Zona climatica (z)					Zona climatica (z)					Zona climatica (z)					Zona climatica (z)				
		A/B	C	D	E	F	A/B	C	D	E	F	A/B	C	D	E	F	A/B	C	D	E	F	A/B	C	D	E	F
<i>Famiglie fino a 4 componenti (j=1)</i>																										
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	29	29	29	29	29	35	35	35	35	35	39	39	39	39	39
u=R	Riscaldamento	35	50	75	100	135	36	52	77	103	138	41	58	86	115	154	50	70	104	138	185	55	77	115	152	203
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	60	75	100	125	160	62	78	103	129	164	70	87	115	144	183	85	105	139	173	220	94	116	154	191	242
<i>Famiglie oltre a 4 componenti (j=2)</i>																										
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	46	46	46	46	46	56	56	56	56	56	62	62	62	62	62
u=R	Riscaldamento	45	70	105	140	190	46	72	108	143	195	52	81	121	160	218	63	98	146	192	262	70	108	161	211	288
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	85	110	145	180	230	87	113	149	184	236	98	127	167	206	264	119	154	202	248	318	132	170	223	273	350